

## F.A.Q. (Frequently Asked Questions, le domande più frequenti) sulle RSU

Dove si possono fare le RSU	In tutti i posti di lavoro che sono sede di contrattazione decentrata. Tra queste, la RSU si elegge in presenza di almeno 15 lavoratori dipendenti.
Chi può votare	Tutti coloro che sono dipendenti dell'ente a tempo indeterminato.
Chi individua gli aventi diritto al voto	L'amministrazione, che deve fornire al sindacato gli elenchi ad hoc entro il 2 ottobre. Bisogna accertarsi che in questi elenchi siano compresi solo i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, (tempo pieno e part-time).
Se ci sono enti che hanno sedi decentrate	Bisogna che gli enti effettuino una mappatura ad hoc, che deve essere accettata dai sindacati.
Come si garantisce il diritto di voto in sedi con pochi dipendenti	Nella mappatura saranno indicate le sedi dove sarà posto il seggio elettorale, e sarà indicato dove dovranno recarsi a votare i lavoratori delle sedi più piccole.
È possibile votare senza recarsi al seggio	Le commissioni elettorali che debbono essere insediate entro il 10 ottobre, cioè prima delle operazioni di voto, possono decidere in tempo utile alle votazioni se si accettano voti trasmessi con mezzi e strumenti vari (posta, corriere ecc.). In tal caso stabiliscono anche le procedure. Attenzione a garantire che non sia possibile artefare o manomettere il voto. Per questo bisogna che nelle commissioni siano nominati lavoratori ben istruiti sulle procedure.
Si possono fare liste unitarie	No. Si tratta di elezioni in piena regola, in cui ogni sigla è concorrente, e corre per ottenere i seggi per i propri rappresentati.
Quanti rappresentanti RSU possono essere eletti	Dipende da quanti sono i dipendenti a tempo indeterminato. I dati sono riportati nel regolamento elettorale, disponibile anche sul nostro sito. Da 0 a 200 = 3; Da 201 a 500 = altri 3 per un totale di 6; Da 501 a 800 = altri 3 per un totale di 9; Da 801 a 1100 = altri 3 per un totale di 12 Da 1101 a 1400 = altri 3 per un totale di 15.
Quanti possono essere i candidati in ogni lista	Un terzo superiore agli eleggibili. Se si debbono eleggere 3 membri RSU ogni lista può presentare (3 + 1/3 = 4 candidati).
È meglio mettere in lista pochi o molti candidati	Molti, il massimo possibile. Infatti, ogni candidato può portare voti alla lista, e i seggi sono assegnati in base al numero dei voti riportati dalla lista (non dal singolo candidato).
Chi può essere candidato	Tutti i lavoratori a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a part-time. Anche i non iscritti al sindacato possono essere candidati: l'obiettivo è prendere voti, e impedire che i lavoratori non si rechino ai seggi perché non c'è nessuno che conoscono nelle liste.
Chi non può essere candidato	Quelli che non sono dipendenti a tempo indeterminato, il presentatore di lista, i membri di commissione elettorale, gli scrutatori di seggio.
Come si ottiene l'assegnazione del seggio	In base al cosiddetto "quorum", che si ottiene dividendo il numero dei votanti per i seggi da assegnare. Ad esempio, se gli aventi diritto al voto sono 1250, e si debbono quindi assegnare 15 seggi, bisogna calcolare $1250:15 = 83$ voti necessari per prendere un seggio. Se una lista prendesse 450 voti, si avrebbe un numero di seggi garantito pari a 5. I seggi non assegnati in base al quorum pieno vanno alla lista che ha i "resti" maggiori. Le procedure sono uguali a quelle delle elezioni politiche.
È importante attivarsi per le elezioni RSU	È fondamentale. L'attività sindacale si basa sul grado di rappresentatività delle organizzazioni. In base alle norme modificate nel 1998, la rappresentatività si calcola non più solo sul numero degli iscritti, ma sul dato medio risultante tra deleghe di iscrizione e voti riportati alle RSU. Pertanto, un sindacato con mille iscritti, se non partecipasse alle RSU sarebbe rappresentativo come un sindacato con soli 500 iscritti. E le conseguenze sono: meno permessi sindacali, meno risorse umane disponibili, meno distaccati che operano sui posti di lavoro, meno tutela dei lavoratori, meno certezza dei diritti.

Quali sono gli adempimenti formali	La composizione della lista e la sua presentazione, alla commissione elettorale, da parte di un presentatore la cui firma deve essere autenticata ai sensi di legge; la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati; la designazione del proprio componente di sigla nella commissione elettorale; la sottoscrizione della lista da parte di un numero di persone almeno pari al 2% dei dipendenti aventi diritto al voto, che possono essere gli stessi candidati. Raccomandiamo di raccogliere firme in numero superiore perché se qualcuno per errore (o per malizia!) sottoscrivesse più liste, la sua firma sarebbe invalida e potrebbe non garantire il 2% previsto.
Quali sono le scadenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il 1° ottobre si annunciano le elezioni e si dà il via alla procedura.</li> <li>• Il 2 ottobre le Amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le OO.SS. che ne fanno richiesta.</li> <li>• Entro il 10 ottobre va designato il componente di ogni sindacato presentatore di lista nella commissione elettorale; il 10 infatti è il termine ultimo per l'<i>insediamento</i> della commissione. Chi non nomina, non avrà il suo membro, e in caso di contestazioni sarebbe sicuramente svantaggiato.</li> <li>• Entro il 15 ottobre dovrà <i>costituirsi formalmente</i> la commissione elettorale.</li> <li>• Entro il 20 ottobre va presentata alla commissione elettorale la lista, assieme alla lettera del presentatore, alla lettera di accettazione della candidatura da parte dei candidati e alle firme dei sottoscrittori.</li> <li>• Entro il 20 ottobre va comunicato alla commissione il nome dello scrutatore di seggio;</li> <li>• Il 10 novembre saranno affisse all'albo dell'amministrazione le liste elettorali presentate.</li> <li>• Entro il 15 di novembre dovrà comunicarsi all'amministrazione il nominativo dello scrutatore di seggio.</li> <li>• I giorni 19 - 22 novembre sono utili per le votazioni. Le commissioni elettorali stabiliranno il o i giorni di apertura dei seggi.</li> <li>• Il 23 novembre sarà effettuato lo scrutinio.</li> <li>• Entro i 5 giorni successivi agli scrutini a all'affissione dei risultati si possono proporre ricorsi alla Commissione Elettorale.</li> </ul>
Quali sono le incompatibilità	Il Presentatore di lista non può essere candidato, il membro di commissione elettorale non può essere candidato; lo scrutatore di seggio non può essere candidato; il candidato non può candidarsi in più liste; il sottoscrittore di lista non può firmare più di una lista, pena annullamento della firma;
Quali sono i compiti del membro di commissione elettorale	Essere garante della correttezza delle procedure a livello generale; in particolare tutelare la lista di cui è espressione. Sollevare formalmente le obiezioni, attraverso dichiarazioni da inserire nei verbali delle riunioni della commissione. Esaminare gli eventuali ricorsi che venissero proposti alla Commissione. Assumere le decisioni sui ricorsi eventualmente presentati.
Che fare in caso vi fossero elementi certi di discriminazione o di boicottaggio delle nostre liste	Proporre immediatamente ricorso formale alla Commissione Elettorale. Qualora questa si esprimesse negativamente, quindi non accogliesse il ricorso, bisogna attivarsi per l'immediato ricorso al Pretore.
Quando sono valide le elezioni	Quando si reca alle urne il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Se il numero dei votanti dovesse essere leggermente inferiore al necessario, sarebbe bene controllare il numero dei presenti in servizio il giorno della votazione, perché decurtando gli assenti giustificati il numero dei votanti può raggiungere il quorum.